

R.G. 2/2021 Conc Prev (+10/2021 + 12/2021 + 13/2021 Pref)



**Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile – Fallimentare**

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

- | | | | |
|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 1) Dott.ssa | Rosangela | Viteritti | Presidente. |
| 2) Dott.ssa | Mariarosaria | Savaglio | Giudice |
| 3) Dott. | Giorgio | Previte | Giudice rel. |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto: ammissione alla procedura di concordato preventivo.
sul ricorso ex art. 161 l.f., proposta di concordato preventivo da parte di

VALENTE PNEUMATICI S .R.L.

VISTO

il ricorso depositato in data 17.3.2021 con cui la società VALENTE PNEUMATICI S.R.L.. con sede in in San Pietro in Guarano (CS - 87047) alla contrada Padula, codice fiscale e partita IVA 02121400788, R.E.A. CS – 144197 ha proposto una domanda prenotativa ai sensi dell’art. 161 comma 6 L.F., chiedendo la concessione di un termine per la presentazione della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

RILEVATO CHE

- immediatamente dopo il termine prorogato dal Tribunale (con decreto del 27 maggio 2021) fino al 2 luglio 2021 la ricorrente ha depositato la proposta, il piano e la restante documentazione su cui verteva la riserva di successiva produzione;
- il Precommissario in data 08/07/2021 ha depositato la richiesta relazione motivata in ordine alla memoria integrativa ex art. 162 comma 1 l.f. presentata dalla società;

CONSIDERATO CHE

In sintesi la società propone un concordato di tipo liquidatorio, con reperimento del fabbisogno concordatario mediante: a) la cessione atomistica dell’unico immobile di proprietà della società, costituito da capannone industriale in San Pietro in Guarano e dei beni mobili ricompresi nelle immobilizzazioni materiali e aventi residuo valore commerciale; b) la monetizzazione delle rimanenze di magazzino tramite ordinaria gestione aziendale nel corso della procedura; c) la riscossione dei crediti prudenzialmente svalutati dell’80% rispetto al valore nominale; d) la rinuncia, sospensivamente condizionata alla definitiva omologazione del piano, del credito dell’amministratore, Valente Mario, e dei dipendenti Valente Mirella e Cilento Gianfranco; e) l’apporto di finanza esterna fino alla concorrenza di € 250.000,00 derivante dalla vendita di immobili di proprietà dei Sigg.ri Valente Mario e Valente Mirella.

Unitamente al ricorso è stata depositata documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza delle condizioni formali, soggettive e oggettive, per l'ammissione al tipo di procedimento richiesto, e in particolare:

- 1) Situazione patrimoniale al 15/03/21
- 2) Relazione ex art. 160 co. 2, 161 co. 1 e 182 ter L.f. a firma del Dr. Pierluigi Pisani



- 3) Elenco analitico ed estimativo dell'attivo
- 4) Elenco nominativo dei creditori
- 5) Proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.f. e relativi allegati;
- 6) Perizia immobile personale dei soci;
- 7) Vincolo destinazione ex art. 2643-ter c.c.;
- 8) Rinuncia condizionata Sig. Mario Valente;
- 9) Rinuncia condizionata Sig.ra Mirella Valente
- 10) Rinuncia condizionata Sig. Gianfranco Cilento
- 11) atto di destinazione ex art. 2643 ter C.c

RITENUTO CHE

- la documentazione prodotta dalla ricorrente presenti a sufficienza i requisiti della regolarità e della completezza;

- questo Tribunale sia competente a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede della ricorrente, essendo stato esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Cosenza;

- sia di chiara evidenza, in ragione della forma societaria e del tipo di attività indicata nell'oggetto sociale ed in concreto esercitata, e che sia stata comunque documentata, la natura commerciale della società ricorrente, la quale -inoltre- risulta avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, ampiamente superiore ad € 500.000,00 ed avere avuto nei tre esercizi precedenti alla data di deposito del ricorso un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad € 300.000,00 e ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, sì da superare le soglie di cui al citato art. 1 L.F.;

- sia stata fornita evidenza della pubblicazione presso il Registro delle Imprese la deliberazione ex art. 152 co. 2 lett. b L.f. e della mancanza di presentazione di domande di concordato con riserva ex art. 161 co. 6 L.f. negli ultimi due anni;

- lo stato di crisi in cui versa la ricorrente sia dimostrato dalla stessa proposizione del ricorso, che sul punto ha carattere ampiamente ammissivo e non trascura peraltro di evidenziare gli elementi contabili attestanti lo squilibrio finanziario in atto; nonché, più efficacemente, dalle situazioni debitorie analiticamente descritte negli appositi allegati e riscontrate con la relazione ex art. 161 comma 3 L.F.;

- la verifica in ordine alla sussistenza del requisito della fattibilità debba svolgersi alla stregua dell'art. 162 comma 2 L.F. in relazione all'art. 161 comma 3 L.F., dovendo dunque il Tribunale avvalersi soprattutto della relazione del professionista indicata in tale disposizione, che a sua volta deve risultare idonea ad assolvere alla propria funzione di attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano attraverso analisi accurate, logiche, coerenti, complete e conformi a legge;

- effettuata tale analisi, debbano nel caso di specie ritenersi allo stato sussistenti i predetti requisiti (fatti salvi, naturalmente, i calcoli e le valutazioni più analitiche e approfondite devolute al nominando organo commissariale);

RITENUTO CHE

La relazione del professionista attestatore idoneo ad essere nominato curatore ai sensi dell'art. 28 della legge 2006 n. 5 (dott. Pierluigi Pisani) attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle best practices ed avendo indicato lievi scostamenti sia in ordine all'attivo, lievemente sovrastimato dalla società proponente (€ 932.391,15 rispetto ad € 859.758,15), che in ordine al passivo concordato, con particolare riferimento alle spese in prededuzione (€168.913,00 a fronte di € 140.700,00 stimate in proposta.



La relazione è risultata redatta in modo apparentemente corretto. E ciò anche per quanto riguarda il controllo di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione contabile aggiornata che non ha presentato irregolarità tali da inficiare l'attendibilità del piano proposto. Sono stati segnalati alcuni passaggi più critici oggetto di valutazione dalla società e dal Precommissario;

La relazione appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società; la stessa si conclude con un giudizio positivo sui dati e sui contenuti della situazione patrimoniale.

OSSERVATO CHE

- dalla documentazione richiamata appare che:
 - l'attivo patrimoniale proposto alla massa concordataria sia stato correttamente identificato e quantificato;
 - i debiti della massa siano stati adeguatamente identificati e quantificati, con corretta attribuzione del grado di privilegio;
 - ragionevole desumere che il concordato possa essere adempiuto, con sufficiente probabilità di riuscita, nei termini indicati dalla proposta;
- è imposto al piano concordatario il soddisfacimento del limite minimo percentuale dei creditori chirografari nella misura del 20% ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 160 L.F., essendo il concordato liquidatorio;
- risulta adeguatamente provato che l'alternativa concordataria offra, rispetto a quella liquidatoria, il miglior soddisfacimento dei creditori ex art. 186 bis, secondo comma lett. b) l.f., anche alla luce delle rettifiche operate dall'attestatore che porterebbero comunque a riconoscere l'integrale soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati (fino a capienza dei beni oggetto di privilegio e con precisazione che risultano degradati i soli crediti nei confronti di Erario ed Enti) entro un anno dall'omologazione e la soddisfazione nella misura del 20% del valore nominale dei crediti chirografari entro il 31.12.2025
- non si ravvedono allo stato profili, nemmeno di carattere fiscale, tali da imporre al Tribunale una valutazione di infattibilità giuridica o di evidente infattibilità economica;
- esaustiva la descrizione fornita in relazione a giudizi pendenti e accantonamenti;

PRESO ATTO CHE

infine, il pre-commissario rappresenta che la società:

- ha depositato sempre e tempestivamente le relazioni periodiche;
- ha esposto nel ricorso adeguatamente lo stato analitico ed estimativo delle attività;

concludendo nel senso della esaustività e completa formale della domanda proposta, in ogni elemento indicato dalla normativa di riferimento;

PRECISATO CHE

esula dalla competenza di questo Tribunale economica –salva palese inadeguatezza, non ravvisatasi nel caso di specie–ogni valutazione sulla fattibilità economica, rimessa ai creditori in sede di adunanza;

Tutto ciò premesso

RITENUTO CHE

- alla stregua delle considerazioni e alle condizioni suesposte sussistono le condizioni di ammissibilità del concordato previste dalla legge e che, quindi, la proposta possa essere accolta e la ricorrente possa essere ammessa alla richiesta procedura concordataria;



- quanto alla nomina dell'organo commissariale, possa confermarsi il Pre-Commissario l'Avv. Valerie Stella De Caro in ragione dell'attività finora compiuta e della assenza di ragioni ostative alla prosecuzione in carica del medesimo;

visto l'art. 163 L.F.

P.Q.M.

1. **dichiara aperta** la procedura di concordato preventivo della società VALENTE PNEUMATICI S.R.L., con sede in in San Pietro in Guarano (CS - 87047) alla contrada Padula, codice fiscale e partita IVA 02121400788, R.E.A. CS – 144197);
2. **Delega** alla procedura il Dott. Giorgio Previte;
3. **Nomina** commissario giudiziale l'Avv. Valerie Stella De Caro, già precommissario.
4. **Ordina** la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 15 dicembre 2021 alle ore 12:30, udienza che in ragione del permanere dell'emergenza epidemiologica verrà tenuta con il modulo della trattazione scritta, come da separato provvedimento del G.D. di disciplina delle modalità di udienza);

5. Dispone:

- che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il 20° giorno successivo al deposito del provvedimento, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà, entro dieci giorni dalla nomina, comunicare al Registro delle imprese); l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 L.F. da parte del commissario giudiziale;

- che il commissario depositi in cancelleria la sua relazione ex art. 172 L.F. entro il **termine di quarantacinque giorni prima dell'adunanza** comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito *internet* del Tribunale; il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico;

- che entro il termine del 27 settembre 2021 la società ricorrente depositi, ai sensi dell'art. 163 comma 2 n. 4) L.F. la somma di ulteriori € 36.000,00 –trentaseimila- (rispetto ad € 6.000,00 già versati con la concessione dei termini ex art. 161 co.VI l.f.) presumibilmente necessaria per sostenere circa il 25% delle spese di procedura, effettuando il relativo versamento sul medesimo conto corrente intestato alla procedura aperto dal Precommissario, salvo diverse motivate evidenze da questi rappresentate;

- che essa metta subito a disposizione del commissario giudiziale le scritture contabili affinché questi possa produrle al Giudice delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 L.F.;

- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 L.F., e trascritto ai sensi dell'art. 88 comma 2 L.F..

Così deciso in Cosenza in data 8 settembre 2021

Il Giudice est.
Dott. Giorgio Previte

Il Presidente
Dott.ssa Rosangela Viteritti

